

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

R I C O R R E

Valerio MARRO, C.F. MRR VLR 98D09 A783S, nato a Benevento il 9 aprile 1998, residente in Pannarano (BN), rappresentato e difeso – giusta procura in calce al presente atto – dagli Avv.ti Francesco Vannicelli (C.F. VNN FNC 67T02 H501B) e Sara Berengan (C.F. BRN SRA 92P53 A475A), con domicilio eletto presso il loro Studio in Roma, Via Varrone n. 9, con l'indicazione del numero di fax 06.233248761 per le comunicazioni di segreteria e dei seguenti indirizzi di posta elettronica certificata

Avv. Francesco Vannicelli: francescovannicelli@ordineavvocatiroma.org

Avv. Sara Berengan: saraberengan@ordineavvocatiroma.org

CONTRO

il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, in persona del Ministro *pro tempore*;

E NEI CONFRONTI DI

OMBRETTA PAOLETTI

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA ADOZIONE DI IDONEA MISURA CAUTELARE

- del provvedimento di mancata ammissione alla prova orale del concorso per titoli ed esami bandito dal Ministero dell'Istruzione per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 – **classe di concorso AJ55**, reso noto nel mese di aprile 2022 all'esito dello svolgimento della prova stessa;
- del medesimo regolamento di concorso, approvato con decreto del

Ministero dell'Istruzione prot. n. 326 del 9 novembre 2021, nella parte in cui, all'art. 4 disciplina le modalità di svolgimento della prova scritta, e segnatamente, al comma 6, dispone che “...*non si dà luogo alla previa pubblicazione dei quesiti*”; nonché all'art. 6, comma 2, conformemente al quale “...*La prova è superata dai candidati che conseguano il punteggio complessivo di almeno 70 punti*” (**doc. 1**)

- del quadro di riferimento relativo alla classe di concorso AJ55 (**doc. 2**);
- Per quanto di ragione, dei precedenti provvedimenti relativi al concorso, approvati con decreto del Ministero dell'Istruzione prot. n. 326 del 9 novembre 2021 (**doc. 3**), con Decreto Dipartimentale n. 499 del 21 aprile 2020 (**doc. 4**), e Decreto Dipartimentale n.649 del 03 giugno 2020 (**doc. 5**), nella parte in cui disciplinano l'espletamento della prova scritta;
- Dei criteri di formulazione dei quesiti in relazione ai programmi d'esame e i criteri di elaborazione e correzione delle risposte;
- delle graduatorie emanate all'esito della correzione della prova scritta, con particolare riferimento al punteggio conseguito dalla parte ricorrente;
- di ogni altro atto connesso, collegato, presupposto e consequenziale, anche se non noto, lesivo dell'interesse di parte ricorrente, con particolare riferimento, per quanto occorrer possa, al Decreto dipartimentale n. 23 del 05 gennaio 2022 (**doc. 6**).

* * *

F A T T O

1. Il ricorrente è docente che ha presentato domanda di partecipazione al concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno,

bandito dal Ministero dell'Istruzione ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 **per la classe di concorso AJ55 (strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado - pianoforte).**

2. A seguito di ciò, il medesimo docente partecipava alla prima fase della procedura di selezione, ossia alla prova scritta, prodromica a quella orale, che si svolgeva con modalità *computer based*, e consisteva nella risoluzione di n. 50 quesiti a risposta multipla in 100 minuti, per un totale di quattro risposte di cui, teoricamente, solo una corretta (**doc. 7**). La prova era valutata al massimo 100 punti e sarebbe stata superata da coloro che avessero ottenuto almeno 70 punti su 100. Ogni risposta esatta sarebbe stata valutata due punti.

3. La predetta prova, relativa alla classe di concorso AJ55, era sostenuta in tutta Italia, nelle varie sedi individuate dagli Uffici Scolastici Regionali, in data 21 aprile 2022.

4. Al termine della prova, il ricorrente non raggiungeva la soglia minima individuata dal punteggio complessivo nazionale di 70 punti, **ma conseguiva un punteggio di 64/100.**

5. L'esito finale gli precludeva tuttavia la possibilità di essere ammesso alla prova orale, non essendo, invero, stato inserito nella graduatoria finale.

* * *

6. Il provvedimento di mancata ammissione alla prova orale, nonché tutti gli ulteriori atti in epigrafe indicati, sono tuttavia illegittimi, e vanno pertanto annullati, previa ammissione con riserva del ricorrente alla predetta prova, e ciò per i seguenti motivi di

DIRITTO

I

VIOLAZIONE DELL'ART. 400, COMMA 11, DEL D. LGS. 16 APRILE 1994 N. 297 – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 DELLA COSTITUZIONE – SUFFICIENZA DEL PUNTEGGIO DI 60/100 – DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE – ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ, CONTRADDITTORIETÀ ED INGIUSTIZIA MANIFESTA

II.1. Il provvedimento di mancato superamento della prova scritta si appalesa illegittimo alla luce dell'avvenuto conseguimento, da parte del ricorrente, di un punteggio superiore a 60/100, corrispondente alla sufficienza, derivandone, per l'effetto, il diritto dello stesso ad essere ammesso alle successive prove orali.

È principio cardine del nostro ordinamento, invero, che la sufficienza, in qualsiasi prova di concorso, sia pari a 60/100 e che, con tale punteggio, l'ammissione alla prova scritta costituisca un **atto dovuto**.

Questo è quanto si ricava dalla lettura dell'art. 400, comma 11 del D. Lgs. 16 aprile 1994 n. 297, il quale dispone che *“la valutazione delle prove scritte e grafiche ha luogo congiuntamente secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1989, n. 116. Peraltro, **l'attribuzione ad una prova di un punteggio che, riportato a decimi, sia inferiore a sei preclude la valutazione della prova successiva**”*.

Il citato DPR 116/1989 si limita a garantire l'anonimato delle prove scritte all'atto della correzione, e non crea, quindi, questioni interpretative.

La seconda parte del comma è invece chiara: **solo la valutazione inferiore a sei decimi preclude la valutazione della prova successiva**.

E, nel caso che ci occupa, sei decimi, riportato in centesimi, corrisponde proprio a **60/100, quale soglia per l'ammissione alla prova scritta. E il ricorrente ha conseguito un punteggio pari a 64/100: lo stesso, dunque, deve essere ammesso, per questa sola, semplice circostanza, alla successiva prova orale.**

Diversamente, la sua estromissione dal prosieguo del concorso determinerebbe una patente violazione dell'art. 400, comma 11, del D. Lgs. 16 aprile 1994 n. 297, oltre che dei principi costituzionali in materia di accesso ai pubblici uffici e di parità di condizioni nell'accesso stesso (artt. 3, 51 e 97 della Costituzione).

Sulla questione si è formata, nel tempo, una giurisprudenza favorevole.

Codesto TAR Lazio, in particolare, applicò il principio nel caso del ricorso per il reclutamento dei docenti bandito con Decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 82 del 24 settembre 2012.

Tra le tante sentenze favorevoli, si segnala, *ex multis*, la Sentenza TAR Lazio, Sez. III bis, 14 aprile 2016 n. 4452, che cita copiosa giurisprudenza conforme.

Per tale specifico profilo, il provvedimento di mancata ammissione alla prova orale del concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria per la classe di concorso AJ55 va dichiarato illegittimo nei confronti del ricorrente, che deve essere ammesso con riserva alla prosecuzione delle prove di concorso.

* * *

II

**ERRONEITÀ NELLA FORMULAZIONE DI SINGOLE DOMANDE E
NELL'INDIVIDUAZIONE DELLE RISPOSTE**

Il provvedimento di mancata ammissione alle prove orali discende anche da ulteriori profili.

L'illegittima esclusione del ricorrente dalla procedura *de qua* emerge, infatti, ancor più ove si consideri l'obiettivo difficoltà dei quesiti e l'ambiguità nella formulazione delle risposte. Ed invero, è appena il caso di evidenziare come almeno il 90% degli aspiranti docenti a livello nazionale non abbia passato la prova scritta, fattore, questo, che conferma l'assunto per cui le modalità di selezione, lungi dall'essere improntate ad una ricerca effettiva di personale altamente qualificato, in grado di espletare tale delicato ruolo, siano in realtà del tutto inique, essendosi, per di più, rivelate pregiudizievoli anche per la stessa Pubblica Amministrazione, la quale si vede privata dell'opportunità di colmare il fabbisogno nazionale di insegnanti.

Si indicano, a tal proposito, le domande ambigue o errate in ordine alle quali è sorta contestazione:

Domanda 45) **La struttura formale della sonata di Domenico Scarlatti è :**

- a) monotematica e bipartita**
- b) bipartita e tripartita**
- c) *bitematica e bipartita**
- d) monotematica e tripartita**

Malgrado la risposta asseritamente corretta alla domanda sia la c), anche l'opzione a) fornita dal ricorrente è corretta. Così come facilmente riscontrabile nell'ampia letteratura sonatistica di Domenico Scarlatti, difatti, nonché nelle varie trattazioni di settore, si rintracciano numerose sonate strutturate in forma 'monotematica e bipartita', al punto da risultare prassi

compositiva persino caratterizzante dell'età giovanile, poi maturata in forme più ampie, come quelle bitematiche e bipartite, appunto.


Vedasi, per il riferimento esemplificativo,

<https://www.flaminioonline.it/Guide/Scarlatti/Scarlatti-Sonata481.html>

Alla luce di questa rilevazione si evidenzia inoltre che nella prova concorsuale per la classe di concorso A030 la domanda n. 24 (segue figura) chiedeva di riconoscere proprio una delle sonate monotematiche e bipartite di Scarlatti.

DOMANDA 24 A030

La sonata in re minore K.1 di Domenico Scarlatti riportata nell'immagine è



a	bitematica con ripresa dei due temi in differenti tonalità	
b	bitematica con ripresa del secondo tema	
c	in forma-sonata	
d	monotematica	X

Domanda n. 4: Quale fra i seguenti compositori non ha composto sonate per pianoforte solo?

- a) *Francis Poulenc
- b) Aaron Copland
- c) Robert Schumann
- d) Sergej Prokof'ev

Nessuna delle opzioni presentate soddisfa la domanda. Tutti e quattro i compositori hanno scritto sonate per pianoforte solo, considerato che

Poulenc ha scritto una sonata per pianoforte a quattro mani – ad oggi anche piuttosto nota – e che nella dicitura ‘pianoforte solo’ non si rintracciano definizioni che escludano la pratica a quattro mani. Quest’ultima, semmai, rientra a pieno titolo in diverse catalogazioni per ‘pianoforte solo’, in quanto riferita ad una prassi esecutiva su “un solo pianoforte” (segue raffigurazione esemplificativa). Alla luce della suddetta rilevazione, risulta evidente il processo di ragionamento ‘per esclusione’ che ha indotto il candidato ad indicare Copland, in quanto autore minore; cosa che non avrebbe portato in ogni caso alla risoluzione del quesito.

Wikipedia riporta: <<Una composizione a quattro mani è un qualsiasi pezzo scritto per essere suonato da due pianisti su uno stesso pianoforte. Quando i due esecutori suonano su due pianoforti differenti si parla più propriamente di "duo pianistico">> (vedasi anche la raffigurazione a p. 3 dell’allegata relazione, **doc. 8**).

Domanda n. 31) **Quali fattori entrano in gioco durante l’esperienza musicale:**

- a) emotivi, psichici e relazionali
- b) emotivi, mentali e sociali
- c) *emotivi, mentali e corporei
- d) corporei, psichici e sociali

La domanda non è contestualizzata, pertanto tutte le opzioni presentate la soddisfano. Durante l’esperienza musicale – così come riscontrabile nelle molteplici definizioni e coniugazioni fatte nei trattati di didattica, pedagogia e metodologia – subentrano, in maniera promiscua e armonica, tutti i fattori ivi indicati; basti pensare alla funzione che la musica ricopre in ogni ambito

e, volendo rimanere in quello strettamente didattico, agli innumerevoli studi e ricerche di 'psicologia dello sviluppo'.

<<Per secoli la musica ha stimolato le riflessioni di filosofi, che ne hanno sottolineato in particolare il potere evocativo di stati emotivi, e di psicologi, fisiologi e psicofisiologi>>

(Istituto di Psicologia, Facoltà di Medicina e Chirurgia di Milano. Poli M e Spada D: Musica e neuropsicologia)

Negli stessi Programmi d'insegnamento del Decreto del 6 agosto 1999 (allegato A) si legge quanto segue: *"Adeguate attenzione viene riservata a quegli aspetti del far musica, come la pratica corale e strumentale di insieme, che pongono il preadolescente in **relazione consapevole e fattiva con altri soggetti**" ... "offrendo, attraverso un'esperienza musicale resa piu' completa dallo studio dello strumento, occasioni di maturazione logica, espressiva, **comunicativa**"... "L'essenziale aspetto performativo della pratica strumentale porta alla consapevolezza della **dimensione intersoggettiva e pubblica** dell'evento musicale stesso, fornendo un efficace contributo al senso di **appartenenza sociale**" (doc. 8)*

Domanda n. 19) **Qal è il giusto ordine cronologico dei seguenti autori :**

- a) Debussy, Casella, Skrjabin, Berg
- b) *Debussy, Skrjabin, Casella, Berg
- c) Debussy, Skrjabin, Berg, Casella
- d) Skrjabin, Casella, Berg, Debussy

Il quesito, sebbene formalmente valido, pretende una conoscenza mnemonica inverosimile. E invero, il ricorrente ha fornito come risposta quella sub c), anziché quella sub b), risultandone, **quale unica differenza, il diverso ordine dei due ultimi autori ivi indicati, nati, tuttavia, ad appena due anni di distanza l'uno dall'altro.**

La vera domanda è: quale tipo di conoscenza/competenza si vuole accertare in un quesito in cui si richiede l'esatto ordine cronologico di autori, minori, nati a distanza di appena due anni l'uno dall'altro?

Si fa presente che i cataloghi della musica d'arte includono centinaia di autori degni di nota, e che Casella e Berg, per quanto importanti, **non figurano di certo tra i più rappresentativi per la storia del pianoforte; Berg, difatti, ha scritto per pianoforte solo una sonata.**

È peraltro il caso di ricordare come, sulla base di quanto recentemente evidenziato dalla V sezione del Consiglio di Stato con propria sentenza del 5 gennaio 2021, n. 158, *“non è configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, perché ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della par condicio desumibile dall'art. 97 Cost. (Cons. Stato, sez. V, 17 giugno 2015, n. 3060); b) in altre parole, in presenza di quesiti a risposta multipla, una volta posta la domanda non può ricondursi alla esclusiva discrezionalità tecnica dell'ente l'individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta”* (cfr. *ex plurimis*, TAR Lazio, sez. terza-quater, n. 7392/2018; TAR Lazio, sez. terza-quater, n. 7095/2018; TAR Lazio, sez. terza-quater, n. 5288/2018).

Ne consegue l'illegittimità dell'operato dell'Amministrazione nella parte in cui ha contemplato due risposte egualmente esatte ... ritenendo però errata la risposta formulata dalla ricorrente” (doc. 9).

Ne deriva che, essendo le domande suindicate ambigue, e le risposte a loro volta ingannevoli quanto non radicalmente errate, a maggior ragione dovrà essere riconosciuto al ricorrente il punteggio di 70/70, potendo costui superare la c.d. prova di resistenza ed essere così ammesso alla prova orale.

Peraltro, lo stesso Ministero dell'Istruzione, **per la classe di concorso A060 e per la ADMM**, ha riconosciuto l'erroneità di due quesiti, elargendo due punti a tutti i candidati per qualsiasi risposta o mancata risposta.

Si segnala che Codesto TAR del Lazio, Sez. III *bis*, con ordinanza n. 3137/2022 del 18 maggio 2022, ha accolto l'istanza cautelare allegata ad un ricorso nel quale venivano sollevate eccezioni analoghe in ordine all'ambiguità dei quesiti per la medesima procedura, ancorché riferita ad altre classi di concorso.

Anche per tali motivi, dunque, si richiede l'ammissione con riserva del ricorrente alla prova orale, **con riconoscimento del punteggio di 70/100 alla luce dell'ambiguità e dell'erroneità delle suindicate domande e risposte.**

* * *

III

ECCESSO DI POTERE PER IRREGOLARITÀ PROCEDURALI IN RELAZIONE

ALLO SVOLGIMENTO DELLA PROVA

Si segnala, da ultimo, che **l'articolazione delle domande è avvenuta in modo non del tutto conforme al quadro di riferimento per la classe di concorso AJ55**

Nel predetto documento (**doc. 2**), i quesiti risultano articolati sulla base delle specifiche competenze e conoscenze richieste. Fra queste, si segnalano:
A) **“Conoscenza della strutturazione e dell'organizzazione dei Licei Musicali sulla base delle Indicazioni Nazionali e delle normative vigenti”**: per verificare questa specifica competenza è previsto l'inserimento in ogni quiz almeno dieci domande sull'argomento. Risulta tuttavia evidente,

consultando l'allegata relazione (**doc. 8**), come la traccia assegnata all'odierno ricorrente presenti in realtà nove quesiti in luogo dei dieci previsti.

B) **“Conoscenza degli elementi storici e tecnologici in relazione alla meccanica del pianoforte”**: Anche in questo caso non è stato rispettato il minimo previsto di quattro quesiti, figurando nel quiz solamente due domande (**doc. 8**).

C) **“Conoscenza della letteratura e del repertorio pianistico in relazione all'azione didattica”**: In questo caso si assiste invece ad un aggiunta, poiché, oltre ai sedici quesiti previsti, è stata inserita un'ulteriore domanda (*“Qual è il legame tra il Preludio e la relativa Fuga nel Clavicembalo ben Temperato di J.S.Bach?”*, **doc. 8**)

D) **Competenze di analisi musicale e conoscenze storico-musicali**: Anche per questo tipo di competenze sono state aggiunte ben altre tre domande ai quattro quesiti già previsti dal quadro di riferimento (**doc. 8**).

E) **Metodologie didattiche ed elementi di pedagogia musicale**: Risulta mancare uno dei quattro quesiti contemplati dal quadro di riferimento (**doc. 8**)

Ne deriva, per l'effetto, l'illegittimità della procedura *de qua* e la necessità di chiedere l'annullamento dei provvedimenti impugnati.

* * *

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

AI SENSI DELL'ART.52, COMMA 2, C.P.A.

Si chiede l'emissione di un provvedimento presidenziale ai fini dell'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami ai sensi

dell'art. 52, comma 2 CPA.

Infatti, essendo la notificazione del ricorso nei modi ordinari particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio, si chiede l'autorizzazione ad effettuare la notificazione del ricorso introduttivo ai soli controinteressati (essendo l'Amministrazione già ritualmente intimata) nei modi di cui al Decreto del T.A.R. Lazio 12 novembre 2013, n. 23921, ovvero mediante pubblici proclami con modalità telematiche, e con preghiera di calendarizzazione alla prima Camera di Consiglio utile.

Il ricorso è stato comunque già notificato ad un controinteressato ammesso alla prova orale.

* * *

ISTANZA CAUTELARE

Nelle more della decisione nel merito della controversia, si rende necessaria l'adozione di una misura cautelare che consenta al ricorrente l'ammissione con riserva alla prova orale, prima che vengano avviate e concluse le successive fasi concorsuali.

Esistono, dunque, evidenti ragioni di urgenza nella proposizione e per l'accoglimento della istanza cautelare avanzata nel ricorso, considerato che i tempi del giudizio ordinario sarebbero incompatibili con l'espletamento ordinario del Concorso, all'esito del quale il ricorrente vedrebbe sfumare ogni possibilità di accesso ai ruoli della scuola.

Sussistono, quindi, i presupposti per la sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati, con ogni conseguenziale statuizione in ordine alla ammissione con riserva alla prova orale.

Quanto al *fumus boni iuris* ci si riporta ai suindicati motivi di diritto.

* * *

CONCLUSIONI

Alla luce dei suesposti motivi si chiede l'annullamento dei provvedimenti impugnati, **con riconoscimento della sufficienza o comunque del punteggio di 70/100 in luogo di 64/100**, previa adozione di misura cautelare che disponga l'ammissione con riserva del ricorrente alla prova orale del concorso.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.

Salvo ogni altro diritto

Roma, 14 giugno 2022

Avv. Francesco Vannicelli

Avv. Sara Berengan
